

# Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2025

Pubblicazione dei beni crittografici nel conto annuale delle banche

5 settembre 2025

## 1 Introduzione

Sul mercato manca chiarezza in merito alla modalità di pubblicazione dei beni crittografici nell'allegato al conto annuale delle banche<sup>1</sup> nonché relativamente alla loro segnalazione nel reporting prudenziale dopo l'entrata in vigore della legislazione sulla tecnologia di registro distribuito (*Distributed Ledger Technology*, DLT)<sup>2</sup>.

L'Ordinanza FINMA sui conti del 31 ottobre 2019 (OAPC-FINMA; RS 952.024.1) e la Circolare FINMA 2020/1 «Direttive contabili – banche» parlano di «criptovalute», eppure la legislazione DLT introduce la nozione di «beni crittografici». D'altro canto, con l'art. 16 n. 1<sup>bis</sup> della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0) è stata creata, nel quadro del progetto DLT, una specifica base giuridica per la custodia di beni crittografici come valori depositati. Registrare queste posizioni come operazioni fiduciarie ai sensi dell'art. 16 n. 2 LBCR non è quindi più opportuno.

La FINMA intende chiarire rapidamente la materia. La presente comunicazione sulla vigilanza precisa che è necessario continuare a pubblicare e segnalare correttamente i beni crittografici anche dopo l'entrata in vigore del progetto DLT nel contesto dell'OAPC-FINMA e della Circolare FINMA 20/1. Nel contempo la FINMA ammette che è necessario fare chiarezza al riguardo.

## 2 Precisazioni

### Nozione di beni crittografici

Il 16 febbraio 2018 la FINMA ha pubblicato una guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle *initial coin offerings* (ICO)<sup>3</sup>, dove ha differenziato tra *token* di pagamento, *token* di utilizzo e *token* d'investimento. Il termine «criptovalute» era allora sinonimo di «*token* di pagamento». Di conseguenza il termine «criptovalute» ricorre anche nell'OAPC-FINMA e nella Circolare FINMA 20/1.

Con l'entrata in vigore del progetto DLT è stata introdotta una definizione giuridica dei beni crittografici. Secondo la nuova terminologia, il termine

---

<sup>1</sup> Quando nella comunicazione sulla vigilanza si parla di banche, sono intese anche le società di intermediazione mobiliare.

<sup>2</sup> Nella sua seduta del 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha posto in vigore integralmente, con effetto al 1° agosto 2021, la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (RU 2021 33).

<sup>3</sup> Cfr. guida pratica sulle ICO ([www.finma.ch/it/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/](http://www.finma.ch/it/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/)), consultabile su [www.finma.ch](http://www.finma.ch) > Autorizzazione > Fintech > Richieste di assoggettamento e ICO.

«criptovalute» in base alla formulazione del 2018 corrisponde ai beni crittografici, che non sono valori mobiliari (cfr. art. 16 n. 1 LBCR) né conferiscono *esclusivamente* un diritto di accedere a un'utilizzazione o a un servizio digitale come un *token* d'utilizzo. La FINMA considerava i *token* d'investimento già nella guida pratica del 2018 come valori mobiliari.

### **Pubblicazione dei beni crittografici nel conto annuale**

Prima dell'introduzione della legislazione DLT, la contabilizzazione fuori bilancio da parte di una banca delle criptovalute detenute per conto dei clienti comportava la possibilità di rivendicare in caso di fallimento. Le banche, che allora detenevano criptovalute in questa forma, erano tenute a osservare le direttive sugli investimenti fiduciari<sup>4</sup> con lo scopo di garantire un'adeguata tutela dei clienti. In tali condizioni, le criptovalute erano trattate come valori depositati in analogia applicazione dell'art. 16 n. 2 LBCR e dovevano essere pubblicate come operazioni fiduciarie nell'allegato al conto annuale (nm. 214 Circ. FINMA 20/1) e segnalate nel reporting prudenziale (p. es. rilevamento BNS AUR\_U, modulo AU201, cifra 6.4)<sup>5</sup>. Di conseguenza, le criptovalute dovevano essere sempre iscritte a bilancio o pubblicate nell'allegato al conto annuale.

L'introduzione dell'art. 16 n. 1<sup>bis</sup> LBCR ha reso obsoleto il suesposto trattamento come operazioni fiduciarie. In determinate condizioni i beni crittografici sono ora per definizione valori depositati, anche se non sono qualificabili come valori mobiliari.

## **3 Conclusione**

La FINMA concorda che la pubblicazione dei beni crittografici conformemente al nm. 214 della Circolare FINMA 20/1 come operazioni fiduciarie non è più appropriata. Questo numero marginale non è quindi più applicabile, di conseguenza la corrispondente sezione nell'allegato al conto annuale è lasciata in bianco. D'altro canto è necessario continuare ad assicurare la trasparenza relativamente ai beni crittografici in considerazione dei particolari rischi tecnologici che questi beni comportano.

Fino a quando non sarà introdotta a livello di normativa una voce specifica nell'allegato al conto annuale, le banche sono libere di definire una collocazione adeguata nell'allegato dove pubblicare i beni crittografici qualificati come valori depositati in base all'art. 16 n. 1<sup>bis</sup> LBCR. In proposito può essere utile una nota a piè di pagina al nm. 214 con riferimento a dove sono

---

<sup>4</sup> [Associazione Svizzera dei Banchieri, Direttive sugli investimenti fiduciari](#)

<sup>5</sup> Cfr. modulo AU201 del rilevamento AUR\_U nonché i moduli parimenti interessati dei rilevamenti AURH\_U, AUR\_K e AURH\_K sulla homepage della BNS (<https://emi.snb.ch/de/AURX>).

pubblicati nell'allegato al conto annuale. È necessario assicurare la possibilità di un opportuno confronto con l'anno precedente.

Allo stesso tempo, non è più necessario segnalare importi nei rilevamenti per il reporting prudenziale AUR\_U, AURH\_U, AUR\_K e AURH\_K nella cifra 6.4 dei moduli AU201, AUH201, AU301 e AUH301 (criptovalute detenute a titolo fiduciario per conto dei clienti). Sinora in questa sezione dovevano essere segnalate le criptovalute. In questo contesto la FINMA non prevede modifiche delle segnalazioni già apportate al reporting prudenziale. Con il rilevamento EHP «Beni crittografici – banche e società di intermediazione mobiliare» la FINMA assicurerà di continuare a ricevere informazioni sui beni crittografici detenuti per conto di clienti.

I beni crittografici sotto forma di valori mobiliari devono continuare a essere segnalati come valori depositati nei moduli suindicati sul reporting prudenziale, precisamente nella cifra 5.1 (volume del deposito: portafogli titoli e metalli preziosi di clienti escluse banche/società di intermediazione mobiliare).